

Disciplina Giochi leciti e Apparecchi da gioco



Descrizione

Gli apparecchi da intrattenimento per pubblici esercizi sono tutti quei giochi che sono riconosciuti come leciti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), praticamente i giochi - siano essi meccanici, elettromeccanici od elettronici - che siamo abituati a vedere nei locali pubblici: videogiochi per ragazzi, New Slot, calcetti, flipper, biliardi, carambole, freccette, juke-box, gru, giostrine dondolanti per bambini).

L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni **autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S** ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7,

alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici **da gioco d'azzardo** sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.

1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco:

- agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
- negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
- esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi "attività di gioco esclusiva", presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

- Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Sono altresì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

- Bar ed esercizio assimilabile;
- Ristorante ed esercizio assimilabile;
- Stabilimento balneare;
- Albergo o esercizio assimilabile;
- Edicole;
- Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

Tipologie di giochi leciti:

A) APPARECCHI VIDEOTERMINALI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO (Video Lottery Terminal)

L'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. definisce gli apparecchi idonei per il gioco lecito con vincita in denaro facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Sono detti anche videoterminali o VLT (Video Lottery Terminal).

L'art. 9 del Decreto Direttoriale A.A.M.S. prot. n. 124/CGV del 22 gennaio 2010 stabilisce che gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: sale bingo con spazio dedicato ai videoterminali; agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi; agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli; negozi di gioco aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; sale pubbliche da gioco allestite specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito; esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.

Cosa serve

Concessione rilasciata da A.A.M.S. previa iscrizione nell'**Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro** di cui al Decreto 9 settembre 2011 "Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010", il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Per gestione di sale dove sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: **Licenza** rilasciata dal **QUESTORE**, sulla base di un preesistente rapporto contrattuale con uno dei concessionari della rete telematica per la gestione dei videoterminali.

LEGISLAZIONE

- **D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (art. 38 commi 2 e 4).** Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- **D.M. n. 186 del 17 settembre 2007.** Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro
- **Decreto Direttoriale 2008/19582/Giochi/SCO del 22 maggio 2008.**
- **Decreto Direttoriale 2008/14132 del 17 aprile 2008.**
- **Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 art. 1 comma 82,** modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005.
- **Decreto 9 settembre 2011** Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010.

B) APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON O SENZA VINCITA DI DENARO

Gli apparecchi e congegni con vincita in denaro ai sensi dell'**art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. (newslet)** sono apparecchi idonei al gioco lecito, collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'**art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S. (gru, pesche d'abilità)** si caratterizzano per: 1) il funzionamento elettromeccanico ovvero con dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l'abilità del giocatore; 2) l'assenza di monitor; 3) l'interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificamente su alea programmata; 4) l'erogazione del premio consistente in piccola oggettistica (di valore non superiore a venti volte il costo della partita: massimo 20 euro), direttamente da parte dell'apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie; 5) l'attivazione dell'apparecchio unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro;

Gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'**art. 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S. (videogiochi)** si caratterizzano, invece, per: 1) l'assenza di qualsiasi vincita; 2) la variabilità della durata della partita, in funzione del livello di abilità espresso dal giocatore durante la partita; 3) l'interazione con il giocatore al fine di consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica e l'assenza di qualsiasi componente aleatoria; 4) il costo della singola partita, che può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'**art. 110 comma 7 lett. cbis) del T.U.L.P.S.** quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere *a)* e *c)*, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

Gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'**art. 110 comma 7 lett. cter) del T.U.L.P.S.** quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;

Si considerano, tra gli altri, giochi leciti:

- le bocce, i giochi da tavolo, le carte, il biliardo ed altri apparecchi meccanici (ad es. calcio-balilla, biliardino, dardi, kiddie rides, juke-box);

Cosa serve

- Per esercizio sala giochi: **Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)** presentata al **Suap competente**
- Per produzione e importazione: **Richiesta di verifica tecnica** presentata a **A.A.M.S.**
- Per installazione e rivendita: **Richiesta nulla osta di distribuzione** presentata a **A.A.M.S.**
- Per gestione: **Concessione** da **A.A.M.S.** e **richiesta nulla osta per messa in esercizio** presentata a **A.A.M.S.** da concessionario previa iscrizione nell'**Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro**, di cui al Decreto 9 settembre 2011 “Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010”, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

LEGISLAZIONE

- **R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S.** (artt. 86, 88 e 110). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- **Legge n. 425 del 6 ottobre 1995.** Modifiche all'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.
- **Legge n. 289 del 27 dicembre 2002** (art. 22). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003).
- **D.L. n. 269 del 30 settembre 2003.** Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici conv. con modif. nella Legge 326/2003. (art. 39).
- **Legge n. 266 del 23 dicembre 2005** (artt. 525/548). Legge finanziaria 2006.
- **Circolare 1/Giochi/ADI/2008 del 25 febbraio 2008.** Procedure amministrative relative alla distribuzione e messa in esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110.6 lett. A del T.U.L.P.S.
- **Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 art. 1 comma 82**, modificativo del comma 533 dell'articolo 1 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005.
- **Decreto 9 settembre 2011** Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010.

*L'art. 1 del **Decreto 9 settembre 2011** Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010, recita:

1. *E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.*
2. *L'elenco e' unico a livello nazionale, ed e' suddiviso in Sezioni, e sottosezioni.*

3. L'iscrizione all'elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

Esula, inoltre, dalle attività rimesse alla competenza dei Comuni, anche qualsivoglia attività di verifica o di altra natura legata all'elenco degli operatori. L'elenco de quo è consultabile liberamente, gratuitamente e permanentemente da chiunque vi abbia interesse mediante accesso al sito informatico istituzionale dell'AAMS (all'indirizzo www.aams.gov.it).

L'iscrizione nell'elenco è condizionata al possesso di numerosi requisiti, e tra questi assume particolare rilievo il pregresso possesso delle licenze ex artt. 86 ed 88 del TULPS; l'iscrizione è obbligatoria – e soggetta a rinnovo annuale – per tutti gli operatori del comparto degli apparecchi da gioco con vincite in denaro. Pertanto, ai titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, già richiesti, si aggiunge questo ulteriore titolo, senza il quale è inibita ogni attività relativa agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6 del TULPS.

I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco.*

C) Lotteria tradizionale

Le cosiddette "lotterie tradizionali" sono collegate ad uno o più eventi storici, artistici, culturali o ad altri eventi locali, allo scopo di coniugare il momento ludico con la promozione artistica e culturale del nostro Paese.

La vendita dei biglietti è riservata ai punti vendita autorizzati (ricevitorie del lotto, tabaccherie, aree di servizio autostradali, bar, edicole).

Cosa serve

- **Concessione** rilasciata da **A.A.M.S.** a Lotterie Nazionali S.r.l.

LEGISLAZIONE

- **Legge n. 449 del 27 dicembre 1997.** Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- **D.L. n. 269 del 30 settembre 2003.** Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

D) Lotteria istantanea (Gratta e Vinci – Lotteria telematica)

Si tratta di una modalità di gioco attraverso la quale poter conoscere "istantaneamente" il risultato e l'eventuale vincita. Le lotterie istantanee vengono realizzate con la vendita di tagliandi sui quali, mediante una speciale vernice asportabile con abrasione, viene nascosta una combinazione di numeri o di simboli. La combinazione risulta vincente se risponde a quanto previsto dalle regole del gioco, stampate sullo stesso biglietto.

Le lotterie telematiche si configurano, nel meccanismo del gioco, come una trasposizione su Internet del prodotto fisico noto come "Gratta e Vinci".

Le lotterie ad estrazione istantanea sono gestite da A.A.M.S. tramite concessione affidata a Lotterie Nazionali S.r.l. La vendita dei biglietti è riservata ai punti vendita autorizzati (ricevitorie del lotto, tabaccherie, aree di servizio autostradali, bar, edicole).

Cosa serve

- **Concessione** rilasciata da **A.A.M.S.** a Lotterie Nazionali S.r.l.
- **Richiesta** a **LOTTOMATICA** per diventare rivenditore autorizzato.

LEGISLAZIONE

- **D.M. n. 183 del 12 febbraio 1991.** Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

E) Giochi di sorte al consumo

Si tratta di una categoria di giochi legati al consumo. Infatti, l'acquisto di generi di consumo offrirà la possibilità di scegliere di giocare il resto che l'acquirente dovrebbe ricevere dal negoziante. Diversi potranno essere i giochi, ma in ogni caso la giocata è strettamente connessa con l'acquisto di beni o servizi. I misuratori fiscali emetteranno una ricevuta della giocata in una sezione distinta, ma sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale.

Cosa serve

- **Concessione** rilasciata da **A.A.M.S.**

LEGISLAZIONE

- **D.M. n. 249 del 20 settembre 2005.** Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo.
- **D.L. n. 39 del 28 aprile 2009.** Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77
- **Decreto direttoriale del 22 giugno 2011.** Specifiche delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei misuratori fiscali per le funzioni previste del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.

F) Superenalotto

Il superenalotto è un gioco numerico a totalizzatore nazionale. Sono considerati giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi

Cosa serve

- **Autorizzazione** rilasciata da **SISAL S.P.A.** (concessionaria per conto di A.A.M.S.)

LEGISLAZIONE

- **Decreto del Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1996.**
- **Regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957 modificato con Decreto Legge 28 dicembre 2001, n. 452.**

G) Lotto.

Il gioco del Lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 e consiste nel pronosticare l'uscita di un numero (estratto), di un numero specificando la relativa successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto o quinto estratto (estratto determinato), di due numeri (ambo), di tre numeri (terno), di quattro numeri (quaterna) o di cinque numeri (cinquina) su una singola ruota o su tutte e dieci le ruote o sulla ruota nazionale.

Cosa serve

L'apertura di una ricevitoria per la raccolta del gioco del Lotto può essere richiesta soltanto da chi è già titolare di una rivendita ordinaria o speciale dei generi di monopolio. La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inoltrata all'Ispettorato Compartimentale competente per territorio, in base

all'ubicazione della rivendita, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° marzo di ciascun anno. Le domande presentate sono inoltrate alla Direzione Generale dei Monopoli che procede a redigere apposite graduatorie. Ai fini dell'assegnazione è necessario che l'aggiudicatario produca: a) polizza assicurativa per furto e incendio, b) deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali, c) attestazione del pagamento di € 1.291,14 (una tantum) per l'installazione di ciascun terminale di gioco collegato telematicamente alla società concessionaria Lottomatica S.p.A.

Bingo

Il Bingo, basato sull'estrazione di novanta numeri, deriva dal Lotto ed è molto simile alla tradizionale tombola.

Per "Bingo a distanza" si intende il gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile.

Cosa serve

- **Concessione** rilasciata da **A.A.M.S.** (L'apertura di una sala-bingo può essere effettuata partecipando alle gare comunitarie espletate dall'Amministrazione. La gara per l'apertura delle sale-bingo è stata espletata nell'anno 2001. Pertanto, all'attualità, si può diventare operatore attivando il procedimento di trasferimento della titolarità di una concessione già in essere, cioè acquistando una sala-bingo già attiva. La domanda di trasferimento deve essere inoltrata alla Direzione generale dell'Amministrazione dal titolare della concessione).
- **Autorizzazione** rilasciata dall' **A.A.M.S.** per Bingo a distanza
- **Licenza** rilasciata dal **QUESTORE**.

LEGISLAZIONE

- **D.M. n. 29 del 31 gennaio 2000.** Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999.
- **Dir.Min. del 12 settembre 2000.** Controllo centralizzato del gioco del «Bingo».
- **D.M. del 21 novembre 2000.** Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del «Bingo».
- **Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2007.** Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo, di cui al D.M. n. 29 del 31 gennaio 2000, effettuato con partecipazione a distanza.

Licenze e altri titoli autorizzatori di competenza comunale

I produttori e gli importatori, nonché i gestori e gli esercenti, incaricati dai concessionari per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco lecito sul territorio, quali titolari degli esercizi commerciali all'interno dei quali è ammessa l'installazione di apparecchi AWP(o slot) e/o VLT, per esercitare l'attività di gioco lecito, devono necessariamente essere in possesso di appositi titoli autorizzatori, ossia licenze rilasciate, a seconda delle tipologie di esercizi commerciali dai Comuni o dalle Questure. Ad esempio, una sala pubblica da gioco, munita di licenza comunale ex art. 86 del TULPS, se intende installare le "VLT", deve chiedere alla Questura e non al Comune il rilascio di un ulteriore titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Relativamente alle autorizzazioni di competenza del Comune, va menzionata senza dubbio, la licenza *ex art.* 86 del TULPS, necessaria per l'esercizio delle seguenti attività:

- Alberghi, locande e pensioni;
- Trattorie, osterie e ristoranti;
- Caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non;
- Sale giochi;
- stabilimenti balneari e piscine

Nei summenzionati locali è ammessa l'installazione di apparecchi AWP(o slot) di cui all'art. 110. co. 6, lett. a) del TULPS ed, essendo tali esercizi già provvisti di autorizzazione comunque valida ai fini dell'art. 86 del TULPS, non è necessario chiederne un'altra, laddove si volesse raccogliere gioco tramite gli apparecchi summenzionati.

Necessitano, invece, di licenza ex art. 86 del TULPS, ai fini dell'installazione degli apparecchi AWP, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 ed 88 del TULPS come tabaccherie, edicole, ricevitorie, circoli ed aree aperte al pubblico; l'**art. 86, comma 3, lett. c)** dispone, infatti, l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi AWP in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo e secondo comma dell'art. 86 o di cui all'art. 88 del TULPS, ovvero per l'installazione degli stessi in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

Per ottenere questa licenza, gli interessati devono presentare la SCIA3, a cui, si precisa non è necessario allegare copia dei nulla osta4, non essendo questo adempimento previsto da alcuna norma. L'esistenza dei nulla osta è, inoltre, sempre verificabile anche in caso di sostituzione di apparecchi nel corso del tempo, in quanto resta, comunque, l'obbligo di apposizione dei titoli in argomento sugli apparecchi.

Ugualmente non richiesto dalle norme, è l'inserimento nella Scia (e nella licenza) del numero e della tipologia di apparecchi installati, in quanto l'offerta di gioco è oggetto di atti regolamentari di competenza di AAMS; indispensabile è, invece, inserire l'indicazione relativa all'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di AAMS in tema di contingentamento, nonché alle prescrizioni che regolano l'offerta di gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento vigenti ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni.

Gli apparecchi VLT sono installabili esclusivamente negli ambienti elencati dal decreto AAMS del 9 settembre 2011 e solo a fronte della licenza di cui all'articolo 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.

Con particolare riferimento alle sale all'interno delle quali si raccoglie gioco esclusivamente attraverso apparecchi VLT e/o comma 6 a), si precisa che la competenza al rilascio dell'autorizzazione è sempre e solo in capo alla Questura, esulando tale attività dalle competenze comunali.

Requisiti:

a) soggetti

Per quanto concerne i titoli autorizzativi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., oltre ai requisiti morali previsti dal D.LGS. 159/2011 (antimafia), trattandosi di titoli autorizzativi di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 11 e 131 del T.U.L.P.S., debbono essere negati a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità.

Le autorizzazioni di polizia non possono infine essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

b) dei locali

Nei locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

- agibilità/abitabilità;
- possesso certificazione di Prevenzione incendi per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
- disponibilità (contratto di affitto o comodato registrato a norma di legge, atto di proprietà, ecc.);
- sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
- rispetto delle norme in tema di superamento delle barriere architettoniche, relativamente all'accessibilità, ai servizi igienici ed alle altre disposizioni in materia.
- rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali e degli impianti;
- dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui almeno uno attrezzato per i disabili;
- Documentazione di impatto acustico.

La tabella dei giochi proibiti

Esula dal novero delle autorizzazioni, **ma è un documento obbligatorio**, la cui mancata esposizione in luogo visibile è sanzionata penalmente, come disposto dall'art. 110, co. 1 del TULPS la "tabella dei giochi proibiti".

In tutti gli esercizi ove vengono installati apparecchi da gioco deve essere esposta la tabella summenzionata, approvata dal Questore e vidimata dal sindaco o da un suo delegato, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre. La disciplina sul tema ha subito una modifica, infatti, il co. 1 dell'art. 110 del TULPS dispone che "In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza ..."; questo vuol dire che nelle sale autorizzate dalla Questura, ai sensi dell'art. 88 del TULPS, la tabella deve essere vidimata dalla Questura stessa e non dal Comune nella persona del Sindaco. Pertanto, gli esercenti in possesso di licenza ex art. 86 e/o 88 del TULPS che volessero installare gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, devono esporre copia della tabella dei giochi proibiti.

Limiti numerici alla installazione di apparecchi

A fronte di quanto previsto dalla c.d. Legge di stabilità 2011 – L. 13 Dicembre 2010, n. 220 – il decreto direttoriale AAMS, Prot. n. 2011/30011/giochi/UD, del 27 Luglio 2011 ha individuato i nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerici quantitativi da applicarsi ai fini del contingentamento degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b) del TULPS, all'interno delle tipologie di esercizi commerciali in cui è ammessa la raccolta del gioco attraverso gli apparecchi di cui sopra. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita.
3. Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
4. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.

Tutela dei minori

- a) all'ingresso degli esercizi che detengano apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori ed il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno;
- b) sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) ed il rispetto del divieto deve essere garantito esercitando idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- c) gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse od alle attività di altra natura praticate nel locale.

Tutela del giocatore

I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Inoltre, si dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.

Competenza dei Comuni in tema di controllo

La competenza dei Comuni si sostanzia oltre che nell'attività di rilascio dell'autorizzazione ex art. 86 del TULPS, anche nel controllo presso gli esercizi commerciali della regolarità dello svolgimento del gioco.

In particolare, gli incaricati dell'Ufficio Comunale possono verificare che:

- sugli apparecchi sia esposto il Nulla Osta di messa in Esercizio rilasciato dall'ufficio regionale AAMS in originale, il Nulla Osta di Distribuzione in copia conforme rilasciato dall'ufficio regionale AAMS competente, il Certificato di Conformità in originale rilasciato dal produttore dell'apparecchio.

- nel locale autorizzato sia esposta la Tabella dei giochi proibiti.

- nel locale autorizzato sia esposto il divieto del gioco ai minori di 18 anni.

L'art. 1, comma 69 legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) sancisce precisi obblighi a carico dei soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti di natura ispettiva, vengano a conoscenza di fatti rilevanti sul piano dell'accertamento amministrativo e tributario in materia di apparecchi da gioco. Cosicché, ove nel corso dei controlli amministrativi svolti dalla Polizia Municipale emergano illeciti amministrativi di cui all'art. 110, comma 9 TULPS ovvero fattispecie di natura penale o tributaria (in materia di prelievo erariale unico e di imposta sugli intrattenimenti), l'organo accertatore è obbligato a trasmettere i dati e gli elementi raccolti all'AAMS ed al competente Comando provinciale della Guardia di Finanza per l'adozione dei successivi provvedimenti anche di carattere fiscale.

Sanzioni

Dati i nuovi parametri numerico quantitativi nell'ipotesi in cui il sistema di elaborazione del concessionario o il sistema centrale di AAMS – SOGEI rilevi, in un qualsiasi punto di vendita, una situazione di "eccedenza", nel senso che il numero di apparecchi installati risulti essere maggiore del numero di installazioni consentite, lo stesso concessionario deve provvedere alla rimozione dell'apparecchio in eccedenza, attraverso la materiale modifica dello stato o dell'ubicazione dell'apparecchio in eccedenza rispetto ai limiti numerico quantitativi stabiliti.

Nel caso di mancata rimozione, da effettuarsi nell'arco delle 72 ore successive alla rivelazione sul sistema del concessionario o successive alla comunicazione da parte di AAMS – SOGEI, tale comunicazione assurge a rango di formale contestazione della violazione.

All'eccedenza riscontrata come sopra, o a fronte di accessi, controlli ed ispezioni in loco, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 1.000 per ciascun apparecchio che risulti in eccedenza, oltre all'obbligo di rimozione forzata con oneri a carico dei responsabili.

Al controllo sulla corretta osservanza delle prescrizioni inerenti i limiti numerico quantitativi di cui al nuovo **decreto Direttoriale Prot. n. 2011/30011/Giochi/UD**, provvede AAMS, che esercita tale controllo mediante la rete telematica avvalendosi dei dati in possesso del partner tecnologico SOGEI.

Per quanto attiene al mancato rispetto della **condizione minima di installabilità** per ogni singolo apparecchio, pari ad **almeno 2 mq**, la sanzione si sostanzia nell'obbligo di ripristinare gli spazi così come disciplinato dal decreto; non sono assolutamente applicabili sanzioni amministrative pecuniarie. Sono di competenza dei Comuni le sanzioni accessorie previste dal comma 10 dell'art. 110 del TULPS relative alla sospensione della licenza di competenza comunale da 1 a 30 giorni; l'esercizio di tale potere presuppone però che la sanzione principale, cioè la sanzione di cui al comma 9 dell'art. 110 TULPS, dalla quale dipende

l'applicabilità della sanzione accessoria sia applicata dall'AAMS in via definitiva: è quindi necessario prima di poter emettere un provvedimento di sospensione della licenza che il Comune riceva notizia dall'AAMS della emissione dell'ordinanza- ingiunzione ex art. 18 della legge 689/1981 di pagamento per gli specifici illeciti di cui al comma 9 e che tale provvedimento diventi definitivo, per mancata opposizione o perché le procedure di impugnazione in sede giudiziaria nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione sono definite con conferma della stessa, non è quindi assolutamente possibile che il Comune applichi la sanzione accessoria in base al semplice verbale di accertamento. Restano ferme le competenze sanzionatorie comunali stabilite dagli artt. 17-bis e ss. TULPS a tutela delle eventuali prescrizioni di licenza.

Per ulteriori informazioni:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Procedimento:

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS:

- per l'attività di produzione o di importazione;
- per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- per l'installazione in esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86 del TULPS ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati;

l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive), corredata da eventuali allegati, per via telematica attraverso il portale www.sardegناسuap.it al Suap del Comune di Lodè. La presentazione della modulistica corredata della ricevuta rilasciata dal SUAP consente di iniziare subito l'attività

ALLEGATI:

- ALLEGATO B-16 (*Si usa per Attività di cui all'art. 86 del TULPS: sale giochi, produzione/importazione/distribuzione di giochi leciti, installazione di giochi in esercizi pubblici diversi da quelli alberghieri, di somministrazione, di scommesse e in genere di cui allo stesso art. 86 TULPS*)
- D3, D4 sempre
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell'iniziativa da realizzare
- E16 o A11 a seconda della destinazione delle acque di scarico, se presenti
- E5 o A10 se è previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali
- Planimetria QUOTATA in scala 1:100 o 1:200 dell'esercizio (*solo per sale giochi*)
- Per esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico unire il modello B5, con i relativi ulteriori allegati.
- attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da [TABELLA COSTI SUAP.doc](#)
- A6 per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

N.B: Per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare, gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di ulteriori allegati

NOTA:

Il produttore e l'importatore di apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. , hanno l'obbligo di richiedere all'A.a.m.s una verifica tecnica dei modelli di apparecchio interessati, per verificarne la conformità alle prescrizioni normative (esistono, all'uopo, una serie di organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con i Monopoli di Stato). Una volta ottenuta la certificazione di conformità dell'esemplare alle legge, è possibile richiedere all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli competente per territorio (dove si trova la sede legale) il "nulla osta di distribuzione", che viene poi consegnato ai cessionari degli apparecchi.

MODULISTICA

- <http://www.sardegناسuap.it/>
- [domanda vidimazione tabella giochi proibiti.doc](#)

Normativa

- T.U.L.P.S. s.m.i\1931_773 http://www.tuttocamere.it/files/Archivio/1931_773.pdf
- [Reg. T.U.L.P.S. s.m.i\1940_635.pdf](#)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241smi.docx *Nuove norme sul procedimento amministrativo*<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241>
- [MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 09.09.2011. Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010.](#)
- [2011-07-27-DECRETO-30011-CONTINGENTAMENTO.pdf](#)
- [Circ-aut-sistemi-gioco-VLT-17-giu-10.pdf](#)
- [Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 -.pdf](#)
- [Videogiochi110-tulps-giugno-2012.pdf](#) *Disciplina dei videogiochi di Gianni Levote – Giugno 2012*
- [decreto legislativo:2011-09-06,159 \(antimafia\)](#)

Link utili

A.A.M.S.

Sito dell'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato. Per approfondimenti

» <http://www.aams.gov.it/?id=3507>

Questura

Per informazioni sulla modulistica e adempimenti finalizzati all'ottenimento della licenza relativa all'esercizio dell'attività, laddove necessaria,

» <http://www.poliziadistato.it/articolo/view/210/>